



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello Studio professionale

PARTE 1: -Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo -I documenti di prassi e la modulistica di riferimento –Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale -Le prestazioni professionali occasionali e continuative –L'organizzazione delle varie attività dello studio e le deleghe previste dalla legge –Il cliente nei cui confronti svolgere l'adeguata verifica e l'esecutore – Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta –I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

DOTT. GIANCARLO ALFREDO SLAVICH

Commissione Antiriciclaggio Odcec Milano

11 aprile 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Premessa

Premessa

Nella presente relazione di fa riferimento a:

«Decreto» o «D.Lgs.» intendo se non diversamente specificato il D.Lgs. 231/2007

«Linee Guida» linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (ed. 02/2021)

«Regole Tecniche» le regole approvate dal CNDCEC (ed. 01/2019)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati,
l'evoluzione della normativa nel tempo

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

La Prevenzione del fenomeno di riciclaggio ha come obiettivo:

Contrastare l'inserimento di denaro di origine criminosa nella economia legale.

L'obiettivo è di Preservare la concorrenza da comportamenti che turberebbero l'integrità dell'economia nel suo complesso sia nell'economia reale ed anche nei mercati finanziari

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Garantendo integrità, stabilità ed efficienza del
mercato finanziario.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

I soggetti Obbligati:

Art. 3. (Soggetti obbligati).

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

❖ Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- le banche;
- Poste italiane S.p.a.;
- gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
- gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
- le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- le società' di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
- le società' di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
- le società' di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
- gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma. aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF. (23)

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- ❖ Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:
 - le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla [legge 23 novembre 1939, n. 1966](#);
 - i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
 - gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
 - i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- ❖ Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:
- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- ❖ i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società';
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società', enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- i revisori legali e le società' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- i revisori legali e le società' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- ❖ Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:
 - i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
 - i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
- gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- gli agenti in affari che svolgono attività' in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , anche quando agiscono in qualità' di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile e' pari o superiore a 10.000 euro;
- i soggetti che esercitano l'attività' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all 'articolo 134 TULPS;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
- i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale.
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- ❖ Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
 - gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

➤ i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi precedenti del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NEL TEMPO

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto) è stato oggetto di significative modifiche ad opera del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, nell'ambito del recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio) nonché, ad opera del decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 nell'ambito del recepimento della Direttiva UE 2018/843/UE (c.d. V Direttiva antiriciclaggio).

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Il recepimento della IV Direttiva ha introdotto un parziale rimedio alle difficoltà applicative dell'impianto normativo, sostanzialmente unitario, del Decreto, concepito fin dall'origine per disciplinare gli obblighi in capo a categorie di soggetti dalle caratteristiche più disparate (operatori del settore finanziario, professionisti, ecc.).

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Si è stabilito, infatti, di demandare alle autorità di vigilanza (per i soggetti finanziari) e agli organismi di autoregolamentazione (per i professionisti) il compito di integrare la norma primaria, al fine di declinarla secondo le caratteristiche dei destinatari degli obblighi, tramite l'elaborazione delle c.d. Regole Tecniche.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

E poi ancora abbiamo la Direttiva Ue 2018/167 emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo del 23.10.18, denominata VI Direttiva Antiriciclaggio, che è stato recepito con il D.Lgs. 195 del 08.11.2021.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

L'AUTORICICLAGGIO

Nel sistema penale, l'autoriciclaggio è stato reso punibile con la L. 185 del 15 dicembre 2014, che ha introdotto l'art. 648 ter.1 del codice penale.

Il reato di riciclaggio all'art. 648 bis codice penale introdotto come L'ausilio alla lotta alla criminalità organizzata e strumento di tutela di fatto non solo il patrimonio bensì specialmente per l'interesse collettivo dell'amministrazione della giustizia.

Le disposizioni dell'art 648 in materia di ricettazione e del 648 ter in materia di denari beni o utilità di provenienza dei beni illeciti.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

I SOGGETTI ATTORI DELL'ANTIRICICLAGGIO

A detti organismi vengono posti degli organismi di vigilanza ai quali è affidato il compito di verificare il rispetto degli obblighi fissati dal decreto a carico dei soggetti destinatari. Rilevante è soprattutto la posizione occupata dagli ordini di appartenenza dei professionisti individuati nell'art. 12 (destinatari della normativa antiriciclaggio).

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Di fatti, gli ordini professionali e le Autorità di vigilanza di settore dialogano con le autorità e possono ricevere segnalazioni di operazioni anomale dai loro iscritti, svolgono compiti di controllo dell'osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte di professionisti e revisori contabili iscritti, elaborano regole tecniche in determinate materie.

Garantendo:

Integrità, stabilità ed efficienza

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

L'ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E' DELINERATO DAI SEGUENTI ARTICOLI

Art. 4.

(Ministro dell'economia e delle finanze).

Art. 5.

(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di
sicurezza finanziaria).

Art. 6.

Unita' d'informazione finanziaria.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 7.

(Autorita' di vigilanza di settore).

Art. 8.

(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

Art. 9.

(Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).

Art. 10.

(Pubbliche amministrazioni).

Art. 11.

(Organismi di autoregolamentazione).

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 4.

(Ministro dell'economia e delle finanze).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 5.

(Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria).

Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Il Comitato di sicurezza finanziaria:

- elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;
- propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entita' che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
- formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 6.

Unita' d'informazione finanziaria.

- L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, e' autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

La UIF esercita le seguenti funzioni:

- riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
- analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
- in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 7.

(Autorita' di vigilanza di settore).

Le Autorita' di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:

- adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
- verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività';
- esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 8.

(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalita' organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e puo' richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potesta' di impulso attribuita al Procuratore Nazionale.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalita' e la tempistica dello scambio di informazioni;
- ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilita' delle informazioni ricevute;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;
- ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;
- può richiedere, ai sensi dell'articolo ((371-bis del codice di procedura penale)) alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 9.

(Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia).

➤ Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:

- istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
- punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- revisori legali e societa' di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- soggetti che esercitano l'attivita' di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 10.

Pubbliche amministrazioni).

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Art. 11.

(Organismi di autoregolamentazione).

Fermo quanto previsto circa la titolarita' e le modalita' di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita' previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività', di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività'.

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

Gli organismi di autoregolamentazione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 7, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:

- il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;

Il sistema di prevenzione, i soggetti obbligati, l'evoluzione della normativa nel tempo

- il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF, ai sensi del comma 4;
- il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.))



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



I documenti di prassi e la modulistica di riferimento

I documenti di prassi e la modulistica di riferimento

Le regole tecniche sono rivolte agli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili

Regola tecnica n.1
Autovalutazione del rischio
(artt. 15 e 16 d.lgs.231/2007)

Regola tecnica n.2
Adeguate verifica della clientela (artt. 17 –30 d.lgs.231/2007)

Regola tecnica n.3
Conservazione dei dati e delle informazioni
(artt. 31, 32 e 34 d.lgs.231/2007)

I documenti di prassi e la modulistica di riferimento



Documento

**LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
(COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125 E DAL
D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)**

Febbraio 2021

I documenti di prassi e la modulistica di riferimento

AV.0 –AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO (ARTT. 15 e 16
D.LGS.231/2007)

AV.1 –DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA
TIPOLOGIA DI ADEGUATAVERIFICA

AV.2 –CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL
CLIENTE

AV.3 –ISTRUTTORIA CLIENTE

AV.4 –DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

AV.5 –DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA ATTESTANTE EX ART.
26 D.LGS.231/2007

AV.6 –DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA

AV.7 –PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

Obblighi del professionista:

❖ Autovalutazione del rischio dello studio;

Descritto dalla regola tecnica 1

- Valutazione del rischio inerente
- Valutazione della vulnerabilità
- Determinazione del rischio residuo (mitigazione del rischio)

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

❖ Adeguata verifica della clientela;
Descritto dalla regola tecnica 2

Valutazione del rischio inerente:

- rischio inerente
- rischio specifico
- determinazione del rischio effettivo

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

❖ Adeguata verifica - adempimenti;

Descritto dalla regola tecnica 2

Identificazione del titolare effettivo:

- persone politicamente esposte (PEP)
- acquisizione e valutazione di informazioni
- controllo costante
- adeguata verifica semplificata
- adeguata verifica rafforzata

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

❖ Conservazione della documentazione;

Descritto dalla regola tecnica 3

Contenuto degli obblighi di conservazione:

- il fascicolo del cliente
- la conservazione cartacea
- la conservazione informatica
- La conservazione negli studi e nelle società tra professionisti

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

❖ Altri obblighi;

- segnalazione operazioni sospette;
- comunicazione violazioni limiti utilizzo contante;
- procedure di controllo interno;
- formazione personale antiriciclaggio;

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

❖ Attività che possono essere delegate al personale:

- identifica cliente e titolare effettivo, raccogliendo documenti di identità in corso di validità;
- aggiornare eventuali variazioni;
- segnalare integrazioni o anomalie riscontrate;

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

- collabora al controllo interno;
- segnala al professionista eventuali indizi di anomalia come deliberati dall'UIF;
- segnala al professionista utilizzo denaro contante oltre soglia;
- segnala al professionista indizi di eventuali operazioni sospette.

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

Adeguata verifica del cliente

L'adeguata verifica, può essere definita come un'attività (processo) **COMPLESSA/O** volta alla ricerca di elementi (Rischi) di **RICICLAGGIO** che conducono il Soggetto Obbligato (il Professionista, lo studio, la STP), a valutare fatti o circostanze che lo inducano a rilevare comportamenti a rischio per il riciclaggio o il FDT tali per cui il Soggetto Obbligato debba esprimere un giudizio numerico tramite la

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

Regola tecnica 2, esprimendo un giudizio di **rischio specifico o effettivo** graduato in una scala di rischio **non significativo, poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo**, attraverso la quale definire delle adeguate verifiche, anche queste graduate a seconda della corrispondenza del rischio rilevato in **modalità semplificata, ordinaria o rafforzata fino** ad arrivare a

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

doversi eventualmente **astenersi** dal **compiere** un'attività professionale o un'operazione o a procedere ad una eventuale **SOS** (Segnalazione Operazione Sospetta) a carico del medesimo Cliente.

Definizione di Adeguata verifica realizzata dal relatore.

Inquadramento dei vari obblighi a carico del professionista e le attività che possono essere delegate al personale

L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Titolo II Obblighi

Capo I

Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I

Art. 17 Disposizioni generali

Art. 18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Art. 19 Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Le prestazioni professionali occasionali e continuative

Le prestazioni professionali occasionali e continuative

L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

Il presidio dell'adeguata verifica deve attivarsi per il soggetto obbligato nei seguenti casi:

- per le prestazioni professionali continuative, che hanno una certa durata, si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente;
- per le prestazioni professionali occasionali, vale a dire le operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Resta fermo che, ove non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione professionale, l'obbligo di adeguata verifica dovrà comunque essere adempiuto.

Rispetto alla sopraindicata disposizione generale, l'art. 17 del Decreto prevede i seguenti casi particolari:

Le prestazioni professionali occasionali e continuative

ART. 17 co. 2

i soggetti obbligati procedono, **in ogni caso**, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile**;

b) quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

ART. 17 co. 4

I soggetti obbligati eseguono l'adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati, adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale¹².

ART. 17 co.7

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano** in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, c. 1, della L. 11.1.79 n. 12¹³.

Le prestazioni professionali occasionali e continuative

I TEMPI PER L'ADEGUTA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Art. 18 comma 2

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

Le prestazioni professionali occasionali e continuative

In presenza di un basso rischio di riciclaggio/FDT la verifica dell'identità può essere effettuata anche in un momento successivo, se necessario ai fini della gestione ordinaria delle attività oggetto del rapporto, purché entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico (art. 18, co. 3). In tal caso, il soggetto obbligato dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione.

Ad ogni modo, il completamento della verifica deve avvenire “al più presto” e comunque entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Trascorso tale termine, l'impossibilità oggettiva di completare la verifica determinerà l'insorgere dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 42 del Decreto.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



L'organizzazione delle varie attività dello studio e le deleghe previste dalla legge

L'organizzazione delle varie attività dello studio e le deleghe previste dalla legge

Gli adempimenti antiriciclaggio devono essere organizzati tenendo conto della struttura dello studio professionale.

In caso di entità complessa, laddove vi siano più soggetti responsabili (professionisti) nonché delegati agli obblighi antiriciclaggio (dipendenti/collaboratori interni), è opportuno stilare e conservare:

- l'organigramma dei soggetti interessati;
- la nomina per iscritto degli incaricati e dei responsabili al trattamento dei dati ai fini antiriciclaggio che riceveranno adeguata formazione e le deleghe scritte dei professionisti ai dipendenti/collaboratori con specifico riferimento agli adempimenti delegati e la sottoscrizione per accettazione dei dipendenti/collaboratori stessi;
- il piano di formazione dei soggetti interessati con il riferimento agli eventi formativi a cui si è partecipato;
- il piano di controllo interno per le verifiche di corretto adempimento dei vari obblighi.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Il cliente nei cui confronti svolgere l'adeguata
verifica e l'esecutore

Il cliente nei cui confronti svolgere l'adeguata verifica e l'esecutore

Art. 1 Definizioni Comma 2 lettera f)

cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

Il cliente nei cui confronti svolgere l'adeguata verifica e l'esecutore

Art. 1 Definizioni Comma 2 lettera p)

esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

Il cliente nei cui confronti svolgere l'adeguata verifica e l'esecutore

Il Cliente può essere:

- Persona Fisica
- Persona Giuridica



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Art. 1 Definizioni Comma 2 lettera pp)

titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Art. 1 Definizioni Comma 2 lettera dd)

persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

- ❖ 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

- ❖ 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- ❖ 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

- le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Art. 20.(Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:

- costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona.

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

L'identificazione del titolare effettivo

Art.18

Prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale dell'esecuzione dell'operazione occasionale

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Art.19 In presenza del cliente/esecutore

- Mediante acquisizione delle informazioni fornite dal cliente/esecutore sotto la propria responsabilità
- Attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio, che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente –
- Anche attraverso dipendenti o collaboratori (previa delega scritta)

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (mail, pec, dichiarazione del cliente). Resta ferma la valutazione del rischio imposta dall'art. 21, co. 7, e, conseguenzialmente, l'adozione di misure ad essa adeguate. Regola Tecnica 2 (2.7)

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Persone politicamente esposte Effetti.

La qualifica di persona politicamente esposta rileva sia con riferimento al cliente che con riferimento al titolare effettivo e determina sempre l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica (art. 24, co. 5 lett. c) In presenza di un elevato rischio ML/FdT si applicano misure di AVR al cliente che originariamente individuato come PEP abbia cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di 1 anno (art. 24 co. 6).

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

Adempimenti del Professionista

- Definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una PEP (art. 25 co.4) ovvero lo sia il TE (24. co. 4c)

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

In caso di prestazioni con cliente e/o TE PEP (art. 25 co. 4 a) e b):

- applicare misure adeguate per stabilire origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione - assicurare un controllo costante e rafforzato della prestazione professionale;
- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;
- approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni su scopo e natura del rapporto;

Il concetto di titolare effettivo e di persona politicamente esposta

- intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure volte a garantire il controllo costante;
- esaminare contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o rispetto alle quali sussistano dubbi circa le finalità cui sono preordinate e rafforzare il grado delle verifiche volte a determinare se le operazioni siano sospette. (art. 24 co. 3)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

I segnali di attività potenzialmente a rischio di
riciclaggio e i doveri del personale

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 16 APRILE 2010
DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA AL
FINE DI AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI
SOSPETTE DI RICICLAGGIO DA PARTE DI TALUNE
CATEGORIE DI PROFESSIONISTI E DEI REVISORI
CONTABILI. (GU N. 101 DEL 3-5-2010)

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

Il decreto si applica per le attività dei Professionisti, tra cui i Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Notai.

Ad ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

Ai i prestatori di servizi relativi a società e trust, ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

Il decreto si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 Definizioni

Art.2 Ambito di applicazione

Art. 3 Indicatori di anomalia

Art. 4 Obbligo di segnalazioni di operazioni sospette

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

IL DECRETE HA ALTRESI' UN ALLEGATO 1 CHE SPECIFICA I VARI INDICATORI DI ANOMALIA

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente:

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati:

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie:

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

IL DECRETO HA ALTRESI' UN ALLEGATO 2 CHE SPECIFICA L'OBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette

1. Principi generali

2. L'analisi delle operazioni da segnalare

3. La sospensione delle operazioni

4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo

5. La procedura di segnalazione

6. La tutela della riservatezza

7. Flusso di ritorno

8. Formazione

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

L'elencazione degli indicatori per la valutazione delle attività economiche dei propri clienti è di agevolare l'individuazione di operazioni di riciclaggio di denaro.

Prevede infatti l'art. 6, com. 7, lettera b) del decreto antiriciclaggio quanto segue relativamente alle prerogative della U.I.F. :

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

C'è comunque da precisare che pur essendo importanti nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi questi non possono considerarsi né esaustivi, né tassativi.

Non è possibile, infatti, definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

Le autorità, di polizia ed investigative, forniscono ai destinatari indicazioni di aree o operatività a rischio:

- ❖ Paesi non collaborativi, paradisi fiscali, paesi ad alto rischio
- ❖ Strutture anonime, opache o non trasparenti, presenza di enti con, titoli al portatore
- ❖ Elenco delle Persone politicamente esposte
- ❖ Complessità della catena di controllo
- ❖ Incongruenza tra l'operazione e capacità reddituale e patrimoniale

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

In caso di comportamento anomali: come si deve comportare il personale e i collaboratori dello studio ?

Il personale a seguito di idonea formazione avvalendosi degli indicatori sopra evidenziati e schemi di comportamento anomali portati a conoscenza dalle autorità di controllo vengono ritenuti validi strumenti per supportare le analisi di sospette o presunte tali operazioni di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo.

Tutto questo occorre inserirlo in un Sistema di Gestione Anti Riciclaggio di Studio, con procedure oggettive e condivise per raggiungere una piena conformità normativa.

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

In caso di comportamento anomali: cosa deve fare il Professionista?

Ricordiamo che il Professionista è il c.d. soggetto obbligato è chiamato a valutare ed individuare eventuali operazioni sospette e se del caso di comunicarle alla UIF tramite gli appositi canali.

Nelle valutazioni gli indicatori di anomalia potrebbero non conciliarsi con parametri “oggettivi” indicati negli schemi di anomalia e comportamenti anomali e quindi il professionista deve basarsi anche su tutti gli elementi a sua disposizione.

Il professionista deve necessariamente raccogliere tutti i segnali che vengono forniti dai collaboratori di studio.

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

La soglia di utilizzo di denaro contante recentemente aumentata a 4.999,99 euro è comunque il segnale di anomalia maggiormente significativo.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

I segnali di attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e i doveri del personale

Le aree da monitorare per la prevenzione possono essere così riassunte:

- Fatture passive (fatture false ...)
- Fatture attive (fatture false ...) pagamento in contanti
- Finanziamenti soci (provenienza fondi...)
- Pagamenti di terzi soggetti estranei al cliente
- Eventuali copertura delle perdite
- Verifica della Cassa

Organizzazione delle funzioni antiriciclaggio per i collaboratori e dipendenti dello Studio professionale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott. Giancarlo Alfredo Slavich
slavich@sgar.it